



**PROFILI DI ILLICITA'
DEL WEB LINKING**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. II-III – 2003

www.ilnuovodiritto.com

a cura del Dott. LEO STILO

PROFILI DI ILLICITA' DEL WEB LINKING*

Shetland Times Ltd c. Jonathan Wills e Zetnews Ltd, Scotland Ses Cas, 24 ottobre 1996 (soluzione stragiudiziale dell' 11 novembre 97).

Una delle prime controversie in tema di *web linking* sottoposte ad un organo giudiziario risale al 1996 e oppose due quotidiani scozzesi presenti sul *web* con un proprio sito. Il caso rappresenta un esempio tipico di collegamento tramite la tecnica del *deep linking*: in una pagina del primo quotidiano venivano proposti alcuni *link* che rinviavano ad articoli disponibili su pagine secondarie del sito *Internet* concorrente ed evidentemente di proprietà di quest'ultimo. In particolare, i *link* riproducevano l'esatto titolo degli articoli, ma non vi era specificata la fonte da cui essi erano tratti.

Durante l'*iter* giudiziario uno dei giudici avallò la conclusione che il fatto configurasse violazione dei diritti di esclusiva sui contenuti del sito *Internet* del ricorrente. Questa pronuncia spinse le parti ad un accordo stragiudiziale in base al quale il sito linkante, accanto ad ogni *link*, doveva: citare la fonte, vale a dire il sito nel quale si trovavano gli articoli; inserire il logo dello stesso sito e, soprattutto, linkare esclusivamente alla *home-page* del giornale concorrente.

Washington Post Co. c. Total News, n. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. Complaint filed 20 febbraio 1997)

La controversia, proposta dinanzi al Tribunale distrettuale di New York, riguardava la violazione di norme in tema di marchi protetti, diritto d'autore, ma soprattutto atti di concorrenza sleale compiuti tramite la tecnica del *framing* e senza chiedere preventivamente l'autorizzazione del titolare del sito linkato. Anche questo giudizio si concluse con un accordo stragiudiziale fra le parti, in base al quale il convenuto avrebbe operato dei normali *link* alle pagine del sito ricorrente, anziché utilizzare la tecnica del *framing*.

Ticketmaster Corp. c. Tickets.com, Inc., CV 99-7654 HLH – BQRx - C. D. CA, 27 febbraio 2000.

Ancora incentrata sul *deep linking* è la questione che, più recentemente, ha contrapposto due società specializzate nella vendita *on-line* di biglietti per spettacoli ed avvenimenti pubblici.

La ricorrente sottolineava che i *link* alle proprie pagine secondarie non erano stati espressamente autorizzati, come invece prescrivevano le condizioni generali d'uso dello stesso sito. Il danno economico lamentato consisteva nel fatto che gli utenti erano "dirottati" su pagine secondarie anziché sulla pagina principale del sito, nella quale erano contenute le inserzioni pubblicitarie; inoltre il comportamento tenuto poteva configurare un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto gli utenti potevano essere indotti a ritenere che ci fosse una qualche forma di collaborazione economica tra i due siti, eventualità che, evidentemente, non

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. II-III - 2003, p. 11.

sussisteva. Il giudice decise a favore della ricorrente, pur specificando che, in via di principio, l'utilizzo del *deep linking* non comporta sempre e comunque una violazione del diritto d'autore né configura, di per sé, una ipotesi certa di concorrenza sleale. Le condizioni generali d'uso del sito, invece, non furono considerate, dal giudice, vincolanti per l'impossibilità di provare che esse fossero state conosciute dalla controparte.

The Newspapers c. Eureka, District Court in Rotterdam, Case/Docket n. 139609/KG ZA 00/846 del 22 agosto 2000.

Questa sentenza può dirsi “storica”, perché la prima, emanata da un giudice europeo, a sancire chiaramente la liceità del *deep linking*.

Il caso aveva ad oggetto l'attività di *deep linking* posta in essere da Eureka, una società olandese che offriva, tramite un proprio sito un servizio di *news on-line* realizzato attraverso il linkaggio diretto alle pagine dei siti delle società ricorrenti (previa citazione della fonte). Queste ultime sostenevano che il comportamento di Eureka violasse i diritti d'autore sugli articoli e sugli elenchi di titoli, considerati come banche dati; lamentavano, altresì, che il convenuto tenesse un comportamento illecito traendo un illegittimo profitto dagli investimenti effettuati dai ricorrenti per la selezione e la redazione dei notiziari e degli articoli, inserendo sistematicamente collegamenti ipertestuali diretti ai notiziari e articoli che escludevano le *home-page* dei siti stessi, procurando, quindi, la perdita dei ricavi derivanti dalla pubblicità.

Sull'ultimo punto contestato, la Corte ipotizzava addirittura un effetto promozionale nel comportamento della resistente, consistente nel portare più visitatori ai siti *web* presunti “danneggiati”; ed il fatto che sulle pagine linkate non vi fosse pubblicità era la conseguenza di una precisa scelta editoriale dei ricorrenti: il danno che ne derivava non poteva essere attribuito ad Eureka.

Riguardo alla lesione del *copyright*, esso limita il diritto di riprodurre dati. Tuttavia, aggiungere un *deep link* da un sito *web* alle notizie e agli articoli sulle pagine di altri siti non può essere considerato come una riproduzione di questi dati (cioè degli articoli). La completa adozione dell'elenco di titoli dai siti linkati e il relativo inserimento (menzionando la fonte) su un diverso sito *web* è, dunque, una riproduzione di questi titoli e di quella lista. Ed anche se si presumesse che gli elenchi dei titoli debbano essere considerati come una raccolta di opere protette con una propria caratteristica originale che identifichi l'impronta personale dell'autore, questi titoli e elenchi di titoli possono essere riprodotti integralmente da un mezzo di stampa con l'indicazione della fonte: ed il sito della resistente, puntualizzava la Corte, poteva, a quei fini essere considerato un mezzo di informazione che periodicamente offriva una rassegna di articoli tratti da altri mezzi di comunicazioni, i cui nomi erano esplicitamente citati.

Havas et Cadre on line c. Keljob, Tribunal de Commerce de Paris, sentenza del 26 dicembre 2000.

Il caso, presentato al Tribunale del Commercio di Parigi, riguardava chiaramente un'attività di *framing*: la resistente aveva modificato e/o alterato i codici sorgente (*HTML*) delle pagine *web* del sito ricorrente, presentando le pagine ed il loro contenuto sotto un indirizzo (*URL*) diverso da quello originario;

aveva, inoltre, alterato le funzioni di navigazione ed il logo delle stesse, non consentendo il collegamento alla *home-page* della ricorrente.

Il giudice condannava la società convenuta affermando, in via di principio, di poter considerare come azione sleale, parassitaria e di appropriazione del lavoro e degli sforzi finanziari altrui ogni predisposizione di *link* tra siti nel *web* che abbia come conseguenza: di snaturare il contenuto o l'immagine del sito linkato; di fare apparire come proprio tale sito senza menzionare la fonte (in particolare non lasciando comparire l'indirizzo *URL* del sito collegato, e facendo anzi comparire l'indirizzo del sito che ha stabilito il collegamento ipertestuale); di non segnalare al visitatore, in modo chiaro ed inequivoco, che egli è diretto ad un sito o a una pagina *web* esterni al sito di partenza.

NOTA

1. Premessa: le forme del *linking*.

Anche il più inesperto internauta sa cosa sono i "link" per averli utilizzati in modo disinvolto sul web. Dall'inglese anello, catena o collegamento, il termine indica una connessione ipertestuale fra elementi informativi: "cliccando" su una parola attiva (hotword) o su una immagine cui sia stato associato un indirizzo Internet¹ si visualizza istantaneamente la pagina richiamata. Il sistema consente di raggiungere informazioni che risulterebbero, altrimenti, sconosciute o irraggiungibili all'utente e funziona, sostanzialmente, come il rimando delle note d'autore in un testo di tipo tradizionale, il quale rinvia il lettore ad altra parte dello scritto o ad un testo esterno.

Si legge spesso che «linkare rappresenta "la" caratteristica del World Wide Web oltre che la sua intrinseca natura, al punto che se il web ne venisse privato diverrebbe un medium assolutamente inutile»². L'ipertestualità è, infatti, ciò che ha reso la Rete delle Reti un enorme contenitore di informazioni consultabili in maniera veloce, completa e nella maggior parte dei casi gratuita. La stabile trasformazione di Internet da "Biblioteca virtuale" in "Centro commerciale" ha mutato in qualche modo questa filosofia. Sono nati nuovi beni giuridici bisognosi di tutela: i segni distintivi propri del web, la paternità delle opere pubblicate, la privacy, la buona fede dell'utente (o meglio, il diritto ad una informazione corretta) e le stesse informazioni che hanno acquistato un loro rilevante valore economico. Proprio in relazione a queste importanti tematiche i giuristi hanno iniziato ad interessarsi alle forme di utilizzo dei collegamenti ipertestuali.

Tralasciando i link che rinviano alle pagine interne dello uno stesso sito e quelli che consentono di visualizzare la home-page di un sito esterno (surface linking), sulla cui legittimità nessuno ha mai avanzato dubbi, restano da analizzare due diverse tecniche di collegamento: il deep linking ed il framing. Il primo sistema consente di rinviare l'utente direttamente ad una pagina

¹ Il collegamento tra la parola o l'immagine e l'indirizzo viene effettuato nel codice *HTML* della pagina, e risulta visibile all'utente tramite alcuni accorgimenti tecnici: il *link* è evidenziato, sottolineato, rappresentato sotto forma di pulsante e/o compare una "manina" quando ci si posiziona sopra con il cursore.

² DE VIVO, *Web linking, deep linking e framing*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di CASSANO, IPSOA, 2002, 936.

“interna” o secondaria di un sito diverso da quello di partenza; il secondo consente di visualizzare la pagina esterna inserendola nello scheletro grafico del sito linkante. Riprendendo l'esempio sopra riportato, il surface linking è paragonabile alla nota di un testo tradizionale che citi genericamente un volume di approfondimento o una diversa fonte; il deep linking, invece, alla nota che indichi la pagina precisa di un approfondimento esterno al testo; il framing, infine, è equiparabile alla riproduzione nel testo del contenuto di un'opera altrui.

2. Problemi giuridici.

Negli Stati Uniti, dove «l'integrità del sito è considerata l'interesse primario da tutelare»³, le pratiche del framing e del deep linking vengono considerate illecite⁴ se non espressamente autorizzate dal titolare del sito linkato; tale autorizzazione (linking agreement) è spesso concessa dietro pagamento di un corrispettivo.

Più realisticamente, per regolamentare le condotte di deep linking e di framing si è proposto:

a) di utilizzare le norme in materia di concorrenza sleale⁵, in considerazione del fatto che in entrambi i casi si eliminerebbe la visibilità delle comunicazioni commerciali presenti di solito sulla home-page del sito in questione, provocando al titolare dello stesso un mancato guadagno e, quindi, un diritto al risarcimento⁶;

b) di estendere analogicamente alle attività in discorso la disciplina della Legge marchi (R. d. 21 giugno 1942 n. 929 e successive modificazioni)⁷, che sanziona l'utilizzo illegittimo dei segni distintivi, il rischio di confusione e di associazione degli stessi, la perdita della capacità distintiva ed il danno all'immagine del marchio;

c) di ricondurre il diritto di link nell'ambito del diritto di citazione, e, quindi, del diritto d'autore, con conseguente illiceità dei collegamenti che comportino appropriazione indebita di opere intellettuali altrui⁸.

Ma analizziamo separatamente le due forme di linking.

³ DE VIVO, *Web linking, deep linking e framing*, op. cit., 940.

⁴ Tra gli esempi giurisprudenziali più conosciuti: Washington Post contro Total News, causa risolta stragiudizialmente il 20 febbraio 1997; Ticketmaster Corp contro Tickets.com del 27 febbraio 2000, riportate in epigrafe.

⁵ TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra domain grabbing, linking, framing e meta tag*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 180-181.

⁶ TESAURO - CANESSA, *Economia digitale, aspetti civilistici e fiscali*, IPSOA, 2002, 164.

⁷ Così GALLI, *Tutela dei marchi rinomati in Internet*, in PALAZZOLO - RUFFOLO a cura di, *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, 2002, 256; MONTELEONE, *La pratica del "linking" e le sue implicazioni giuridiche*, su www.netjus.org; quest'ultimo ipotizza, riprendendo considerazioni di TOSI (*I problemi giuridici di internet*, Milano, 1999), la violazione «in particolare dell'art. 12 Legge Marchi, il quale, prevedendo che al commerciante è fatto divieto di sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui ha ricevuto i prodotti o le merci, può, in via analogica, ritenersi applicabile anche nell'ipotesi del deep linking, atteso che, chi impiega quest'ultima forma di link, di fatto utilizza un "prodotto" altrui omettendo il riferimento al realizzatore di tale prodotto».

⁸ TURINI, *Copyright a rischio nei "link" della rete*, in *Telematica e Diritto de Il Sole 24 Ore* di mercoledì 13 settembre 2000.

2.1. *Riguardo al deep linking tutte le ipotesi prospettate prestano il fianco a facili critiche.*

Nel primo caso non vi è nessuna norma, scritta o consuetudinaria, che imponga al titolare del sito di posizionare le comunicazioni commerciali solo sulla home-page del sito e non anche sulle pagine secondarie; questo stesso accorgimento eliminerebbe alla radice ogni tipo di problema.

Delle altre due ipotesi – violazione delle norme a tutela dei segni distintivi e del diritto d'autore – non se ne può negare a priori il fondamento; ciò che si contesta è che esse si concretizzino automaticamente con l'utilizzo del deep linking. Innanzitutto i contenuti del sito linkato non vengono "riprodotti" nella pagina linkante, che si limita a consentire la visualizzazione dei primi. Inoltre chi opera un rinvio ad una pagina secondaria di un sito esterno, senza alterarne in nessun caso il contenuto – senza, cioè, sopprimere i segni distintivi od omettere l'indicazione dei nomi degli autori eventualmente presenti, in modo che sia ben evidente la paternità della pagina stessa - certamente non viola alcuna norma; la considerazione è sostanzialmente opposta nell'ipotesi di tentativo di appropriazione del contenuto delle pagine stesse mediante gli accorgimenti fraudolenti cui abbiamo sopra accennato. In questo caso il danno ed il conseguente diritto sono concreti, anche se potrebbe risultare difficile ricostruire la volontà lesiva del linkante per facta concludentia.

D'altronde basterebbe accennare al funzionamento dei motori di ricerca per confutare ogni convinzione sulla implicita illiceità del deep linking. Questi sono tra i siti più frequentati dagli internauti in quanto costituiscono il mezzo più efficace per effettuare ricerche sul web. Ad ogni richiesta effettuata danno come risultato proprio il documento esatto ricercato, e cioè una pagina interna ad un qualsiasi sito, e non certamente la home-page dello stesso (nel qual caso l'utilità stessa del motore di ricerca sarebbe di gran lunga ridotta). Questo funzionamento si basa su due sistemi:

a) lo stesso titolare del sito si propone al motore di ricerca per la indicizzazione del proprio sito. In questo caso tale condotta potrebbe configurarsi come un consenso implicito al deep linking;

b) il motore di ricerca effettua spontaneamente una monitorizzazione del web (tramite i cosiddetti spider, programmi che raccolgono informazioni durante la navigazione), aggiungendo i nuovi siti rinvenuti al proprio data-base senza che questi siano segnalati dal titolare.

In entrambi i casi non si hanno notizie di controversie riguardanti tale sistema e nessun commentatore ha mai ipotizzato la illiceità di queste operazioni. Il bene giuridico che sarebbe leso o posto in pericolo dal linkaggio è identico, sia che l'operazione venga effettuata da un motore di ricerca – "istituzionalmente" dedito alle attività in discorso – sia che venga effettuato da un privato. Anche l'effetto sul sito linkato è identico nei due casi: un vantaggio in termini di "conoscibilità" del sito.

2.2. *L'utilizzo della tecnica del framing evidenzia, invece, con maggiore fondatezza, la potenzialità confusoria del link: il navigatore, infatti, è portato a ritenere che il contenuto del sito richiamato sia appartenente al sito richiamante, che per di più non consente la visualizzazione, nella barra degli*

indirizzi, dell'URL⁹ originario della pagina linkata¹⁰. In questo caso è più facile, anche se non del tutto inconfutabile¹¹, ricondurre la semplice scelta di tale forma di collegamento alla volontà di ingenerare confusione negli utenti, fino a postulare l'appropriazione illegittima di contenuti altrui.

Il comportamento confusorio e la conseguente applicazione degli artt. 2598 e ss. del codice civile, implicanti la cessazione del comportamento lesivo fino al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno lamentato debbono, comunque, essere provati di volta in volta.

Tutte le precedenti valutazioni sono suscettibili di smentita, ad esempio, nel caso in cui il link venga utilizzato per gettare discredito sul prodotto o sull'attività del concorrente in maniera diffamatoria, ovvero ci si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente. Queste condotte illecite, chiari atti di concorrenza sleale, possono essere realizzate utilizzando qualsivoglia tipologia di link, anche quello di cui si presuppone, in dottrina, la normale liceità. Questo conferma che giuridicamente rilevanti sono non tanto la tipologia di link utilizzati, quanto le reali intenzioni del linkante ed il danno effettivamente procurato.

Un'ultima considerazione può essere sollevata riguardo all'utilizzo, sempre più comune anche nel nostro Paese, dei linking agreement contenuti nei cosiddetti disclaimers¹². L'utilità di questi "espedienti" è stata ipotizzata anche da studiosi nostrani, ma senza molta fortuna¹³: il loro valore giuridico è, infatti, limitato dall'impossibilità di provare che essi siano stati accettati o quantomeno conosciuti dall'utente. Allora potrebbe essere una regola di galateo (Netiquette, «Etica e norme di buon uso dei servizi di rete») a consigliare di controllare, nelle pagine dedicate ai disclaimers, se il titolare del sito gradisce essere linkato ed in che modo. Le regole consuetudinarie hanno la loro importanza anche nella Rete, e soprattutto nei casi in cui consentano di risolvere "amichevolemente" problemi altrimenti di difficile soluzione.

CRISTIAN ERCOLANO

⁹ URL: *Universal resource locator*.

¹⁰ In questo senso TESAURO - CANESSA, *Economia digitale, aspetti civilistici e fiscali*, op. cit., 164; GALLI, *Tutela dei marchi rinomati in Internet*, op. cit., 256; TURINI, *L'opera telematica*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di CASSANO, IPSOA, 2002, 996.

¹¹ Pensiamo al caso in cui il linkante citi espressamente l'autore dell'opera e non elimini i segni distintivi o la fonte del documento.

¹² Dichiarazioni inserite in genere nella *home-page* di un sito *Internet* nelle quali si avvertono gli utenti circa i contenuti del sito stesso e si dettano alcune regole al fine di limitare o escludere del tutto la responsabilità del gestore dello stesso.

¹³ STABILE, *L'attività di comunicazione nei siti web*, in *Dir. ind.*, 2000, 92.